

PAGAMENTO CONTRIBUTO DI PUBBLICAZIONE: CONSEGUENZE OMISSIONE

Non è semplice rispondere all'interrogativo posto, poiché mancano precise coordinate normative di riferimento, non avendo il legislatore previsto e disciplinato il caso di mancato pagamento del contributo di pubblicazione.

La soluzione va pertanto cercata attraverso una ricostruzione sistematica dell'istituto.

Com'è noto, la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle vendite pubbliche sconta il pagamento del contributo di pubblicazione di cui all'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella misura di €. 100,00 per ogni lotto posto in vendita, quando abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati.

L'obbligo di pubblicazione sul PVP, ed il connesso pagamento del contributo, è partito il 20 febbraio 2018, come si ricava dall'art. 23, comma 2, del d.l. 83/2015 il quale prevede che le nuove norme si applichino, anche alle procedure pendenti, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale delle specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione, di cui al richiamato art. 161-quater disp. att. c.p.c.. Questa pubblicazione è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 16 del 20 gennaio 2018, sicché, come detto, la pubblicazione sul portale è obbligatoria a decorrere dal 20 febbraio 2018.

La natura del contributo di pubblicazione è eminentemente tributaria. Lo si ricava sia dal nomen iuris - "contributo"- che dalla collocazione sistematica del citato art. 18-bis all'interno del titolo primo della parte seconda del TU delle spese di giustizia, intitolata "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario".

Orbene, in materia di contributo unificato l'art. 16 del TU spese di giustizia prevede al primo comma che "In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

Il comma 1-bis, (aggiunto dall'art. 21, comma 5, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) così recita: "In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista"; in sostanza, si applicano le medesime sanzioni connesse al mancato pagamento dell'imposta di registro, e quindi si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta.

Ai fini della riscossione, l'art. 248 specifica poi che nei casi di omesso o insufficiente pagamento il Tribunale presso il quale l'atto è stato depositato, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese, prescrivendo di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

Il panorama normativo appena ricostruito non consente di ritenere, a nostro avviso, che l'omesso versamento del contributo di pubblicazione sia sanzionabile.

Come si è appena visto, infatti, l'art. 16 estende la disciplina sanzionatoria prevista per l'imposta di registro al solo omesso pagamento del contributo unificato, e poiché ai sensi dell'art. 3, comma primo, d.lgs. 18/12/1907, n. 472 (recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662") "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione", la conseguenza inevitabile che se ne deve trarre è quella per cui non esiste, ad oggi, una sanzione applicabile al caso di omesso pagamento del contributo di pubblicazione, né al recupero dell'imposta versata può provvedere, ai sensi dell'art. 248 citato la cancelleria del tribunale, poiché l'offerta di acquisto viene inoltrata al ministero della giustizia, unico soggetto ad oggi in grado di verificare se il pagamento del contributo di pubblicazione è dovuto ai sensi del citato art. 18 bis, e se esso sia stato assolto.